



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI

Via Destra del Porto n° 151 - tel. 0541-50211 - fax 0541/54373
P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA n. 102/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;
- VISTA** la Convenzione Internazionale denominata “COLREG 72/81”, riportante il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, recepita in Italia con Legge n. 1085 del 27.12.1977;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 06.12.2010 in tema di comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa, le cui disposizioni mantengono validità sino al 31.12.2019 come da Decreto Ministeriale del 20.12.2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 173/93 emanata in data 22.12.1993;
- RITENUTO** opportuno procedere a disciplinare a livello locale, in relazione ai profili di esclusiva competenza dell’Autorità Marittima pertinenti la sicurezza della navigazione, l’utilizzo in attività di pesca sportiva/ricreativa dell’attrezzatura da pesca tipo “nassa” o strumenti simili, con particolare riferimento ai segnalamenti marittimi diurni e notturni;
- RITENUTO** comunque opportuno – nelle more che intervengano eventuali disposizioni diverse e/o integrative da parte del competente Ente territoriale in ordine all’esercizio della pesca sportiva/ricreativa di cui trattasi – mantenere alcuni parametri e prescrizioni a suo tempo individuati con la succitata propria Ordinanza n. 173/93, la quale cita, tra l’altro, nelle sue premesse l’acquisizione del parere della Commissione consultiva locale per la Pesca marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina generale di sicurezza della navigazione. Limitazioni)

Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, l’esercizio della pesca sportiva/ricreativa con “nasse” o attrezzi ad esse riconducibili è consentito, nel corso di tutto l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) e i 1.000 (mille) metri dalla costa, ferme restando le ulteriori limitazioni fissate dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e da specifiche Ordinanze di disciplina di altre attività marittime incompatibili con l’esercizio di tale tipo di pesca.

L’esercizio della pesca sportiva/ricreativa con nasse è altresì subordinato all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) per tale attività possono essere utilizzate solo unità da diporto, come definite dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non possono essere calate da ciascuna unità più di 2 (due) nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- c) il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore;
- d) le nasse devono essere calate ad una distanza superiore a metri 20 (venti) l'una dall'altra, devono essere posizionate sempre in direzione parallela alla costa e ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) da reti da posta stese da pescatori professionali, da impianti di mitilicoltura e altri impianti fissi di pesca, nonché da unità in attività di pesca professionale, e devono poter essere salpate rapidamente in caso di necessità/urgenza/emergenza;
- e) gli attrezzi immersi devono essere segnalati:
 - di giorno, a mezzo di gavitello di colore giallo, di diametro non inferiore a 40 (quaranta) cm.;
 - di notte, a mezzo di fanale giallo, visibile da una distanza non inferiore a mezzo miglio nautico;
- f) le nasse non possono essere calate nei bacini portuali e nella fascia di metri 500 (cinquecento) dall'asse dell'imboccatura dei porti, per una distanza non inferiore a metri 1000 (mille) dall'imboccatura stessa;
- g) le nasse devono essere nettate esclusivamente in mare, con divieto nel periodo 15.07 – 31.08, per consentire la riproduzione delle seppie o, in altri periodi, se in presenza di uova.

Articolo 2 **(Dichiarazione e attribuzione numero)**

Gli interessati ad esercitare la pesca sportiva/ricreativa con nasse nel Compartimento Marittimo di Rimini devono presentare apposita dichiarazione in carta semplice in duplice copia, come da format in allegato 1, alla Sezione Gente di Mare e Pesca della Capitaneria di porto di Rimini ovvero all'Autorità Marittima di riferimento in base alla zona di pesca prescelta.

Il numero progressivo, relativo all'ordine di presentazione della documentazione di cui sopra, dovrà essere obbligatoriamente annotato sul gavitello di segnalazione degli attrezzi da pesca; tale numero sarà preceduto dalla lettera "S" e da un'ulteriore lettera identificativa della zona di pesca assegnata secondo il seguente schema:

COMPOSIZIONE DELL'IDENTIFICATIVO:	S/	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA ZONA DI PESCA	/	NUMERO PROGRESSIVO
--	-----------	---	----------	---------------------------

R per Rimini

C per Cesenatico

B per Bellaria-Igea Marina

Q per Riccione

K per Cattolica e Misano
Adriatico

Nelle more che intervengano eventuali disposizioni diverse e/o integrative da parte del competente Ente territoriale in ordine all'esercizio della pesca sportiva/ricreativa di cui trattasi – al fine di mantenere inalterato l'impatto di tale attività di pesca sulle altre attività marittime, per come determinato dalla precedente Ordinanza n. 173/93 emanata in data 22.12.1993 – il numero massimo delle dichiarazioni annualmente accettate – in base

all'ordine di presentazione delle relative domande come da assunzione al protocollo – è fissato in 400 (quattrocento), secondo la seguente ripartizione in zone di pesca:

- Rimini 170 (lettera R)
- Cesenatico 30 (lettera C)
- Bellaria-Igea Marina 70 (lettera B)
- Cattolica e Misano Adriatico 50 (lettera K)
- Riccione 80 (lettera Q)

Eventuali dichiarazioni in sovrannumero rispetto ad una particolare zona di pesca potranno essere accettate qualora le richieste per altre zone di pesca siano inferiori a quelle previste dalla presente Ordinanza.

La dichiarazione di cui sopra, non esonera l'interessato dal munirsi di eventuali provvedimenti autorizzativi previsti dalla vigente normativa e di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 3

(Condotta della navigazione in zone di mare interessate dalla posa di nasse)

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità di zone di mare interessate dalla posa di nasse dovranno mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza dalle stesse, procedendo, se del caso, a ridurre la propria velocità in modo da incrementare le capacità di governo dell'unità, prestando massima attenzione alla navigazione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di possibile pericolo.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Le eventuali violazioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'art. 1164, 2° comma del Codice della Navigazione, dell'art. 11 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché del Decreto Legislativo n. 171/2005, e in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la n. 173/93 emanata in data 22.12.1993 da questa Capitaneria di porto, citata in premessa.

È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l'opportuna diffusione tramite e-mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 25 Ottobre 2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Pietro MICELI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.

A (Autorità marittima di giurisdizione)
Ufficio Pesca

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il ____/____/____
e residente in _____ (provincia di _____), via
_____ n° _____ n° di telefono cellulare _____,
comandante/proprietario della seguente unità navale:

tipo¹ _____ propulsione² _____ denominata _____
iscritta al n. _____ lunghezza fuori tutto _____, dotata di
motore³ _____, marca _____ potenza (Hp/Kw) _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza 102/2019, di voler effettuare la pesca sportiva/ ricreativa con le
nasse nel Compartimento Marittimo di Rimini, e in particolare in località _____
nella zona di mare antistante:

- Stabilimento balneare n°: _____
- Ristorante: _____
- Albergo: _____

impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le condizioni/prescrizioni contenute
nell'ordinanza n. 102/2019 in data 25.10.2019 della Capitaneria di porto di Rimini e delle altre
norme applicabili in materia di pesca sportiva/ricreativa.

Gli attrezzi da pesca dovranno essere segnalati di giorno mediante un gavitello di colore giallo di
adeguate dimensioni, di notte mediante un fanale giallo visibile ad una distanza non inferiore a
mezzo miglio nautico.

_____, lì _____

(firma)



(spazio riservato all'Autorità Marittima)

VISTO DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Numero progressivo della comunicazione **SI** _____/_____, valido per l'anno _____,
raccomandando la scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni/condizioni contenute
nell'Ordinanza n. 102/2019 in data 25.10.2019 emanata dalla Capitaneria di porto di Rimini.

_____, lì _____

(grado, firma)

Il presente documento dovrà essere mantenuto a bordo dell'unità ed esibito a richiesta dei competenti
Organi di vigilanza.

Il numero progressivo di presentazione della presente dichiarazione dovrà annotato sul gavitello di
segnalazione degli attrezzi da pesca, pena il ritiro del presente documento.

ATTENZIONE – nel caso in cui si verifichino situazioni che richiedono un pronto intervento di
soccorso in mare chiamare tempestivamente il **"Numero Blu" 1530**

¹ Natante, tender.

² A vela; a motore; a vela con motore ausiliario; a remi.

³ Entrobordo/ entrofuoribordo/ fuoribordo.